

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO REV. 2 / DEL 09/06/2023

1) **Inderogabilità delle condizioni generali di acquisto.**

Le condizioni generali di acquisto (di seguito, anche "CGA") stabilite dalla COM.CE. Compagnia Montaggi Cesena S.p.A. Società con Socio Unico, Via Guido Marinelli, 6 – 47521 Cesena (FC) Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione alla Camera di Commercio della Romagna Forlì – Cesena e Rimini n. 00368900403 (di seguito, anche "COMCE") ed accettate dal Fornitore sono applicabili a tutti i contratti di fornitura anche se non espressamente richiamate in ogni singolo Ordine. L'esecuzione della fornitura da parte del Fornitore si intenderà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti condizioni e di quelle specifiche espresse nell'Ordine. Saranno considerate valide in deroga alle presenti condizioni generali di acquisto solo le pattuizioni espressamente sottoscritte dalla COMCE. Le condizioni generali del Fornitore eventualmente richiamate saranno applicabili solo in caso di accettazione scritta di COMCE.

2) **Definizioni**

Ai sensi delle presenti condizioni generali di acquisto si intende: Fornitore: il soggetto identificato nell'Ordine; Ordine: richiesta scritta di COMCE di fornitura di Prodotti; Ordine Aperto e/o Contratto Aperto: ordine che necessita di successiva precisazione di quantitativi e tempistiche; Prodotti: particolari, gruppi, sottogruppi e complessivi destinati al primo impiego o come parti sciolte o ricambi, nonché i prototipi, i semilavorati, i servizi, le prestazioni, i materiali di consumo, le attrezzature, gli impianti, macchine utensili, strumenti di misura ed ogni altra cosa oggetto dell'Ordine, compresi servizi o singole lavorazioni.

3) **Conclusione del contratto**

Il contratto si intenderà concluso nel momento in cui a COMCE perverrà la conferma d'Ordine del Fornitore, ovvero nel momento in cui il Fornitore pone in esecuzione l'Ordine. La conferma dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine. L'Ordine e le presenti CGA si intenderanno comunque accettati dal Fornitore ed il contratto concluso e vincolante, decorsi 3 giorni senza alcuna contraria comunicazione scritta da parte del Fornitore.

4) **Termini di consegna dei prodotti e ritardi nelle consegne**

I termini di consegna dei Prodotti, indicati nell'Ordine o altrimenti concordati sono da intendersi essenziali e vincolanti e non sono ammessi ritardi o consegne in tempistiche differenti da quelle concordate. Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare il termine di consegna essenziale indicato da COMCE, deve darne comunicazione scritta entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento per iscritto dell'Ordine, in difetto il termine si intenderà accettato e quindi vincolante ed essenziale. In ragione dell'essenzialità del termine, in ogni caso di ritardo, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, COMCE potrà a sua scelta: a) approvvigionarsi presso altri fornitori dei Prodotti non consegnati, al prezzo che verrà richiesto. In tal caso il prezzo sarà addebitato al Fornitore insieme agli eventuali costi aggiuntivi sostenuti da COMCE al fine di evitare ritardi verso i propri clienti o interruzioni del lavoro; b) risolvere con effetto immediato l'Ordine a cui si riferisce la consegna in ritardo e gli ulteriori Ordini in corso, con semplice comunicazione al Fornitore; c) accettare la consegna in ritardo applicando una penale – da compensarsi immediatamente al momento del pagamento del prezzo pari allo 0,7% del prezzo medesimo per ogni giorno di calendario di ritardo fino a un massimo del 10% del prezzo in Ordine del Prodotto, salva la possibilità di addebitare al Fornitore anche i danni e/o costi aggiuntivi sostenuti da COMCE al fine di evitare ritardi verso i propri clienti e/o interruzioni del lavoro/appalto. Resta inteso che COMCE potrà valutare di non applicare tale penale. Non sarà accettata da COMCE merce consegnata in anticipo rispetto alla data indicata sull'ordine se questo comporta un anticipo del pagamento dei corrispettivi, salvo specifici accordi scritti con l'ufficio acquisti di COMCE.

5) **Luogo della consegna**

Fatto salvo quanto stabilito da appositi INCOTERMS eventualmente accettati e concordati tra le parti, la consegna deve avvenire nel luogo indicato nell'Ordine con oneri e spese a carico del Fornitore. Fatto salvo quanto stabilito da appositi INCOTERMS eventualmente accettati e concordati tra le Parti, in caso di consegna in luogo diverso dallo stabilimento del produttore, ovvero nel luogo concordato dalle parti, il Fornitore risponde della perdita o dei danni ai Prodotti causati dal trasporto, anche per fatto imputabile al trasportatore. I Prodotti non verranno accettati da COMCE se non accompagnati da un documento di trasporto o bolla di consegna indicante la data, il numero dell'Ordine e la specificazione del materiale ed altri dati richiesti da COMCE (certificati di collaudo, marcatura CE ove richiesta, ecc.).

6) **Caratteristiche dei Prodotti e garanzia**

Il Fornitore garantisce che tutti i Prodotti forniti sono: a) perfettamente conformi ai disegni, pezzi, ai campioni e a tutte le indicazioni tecniche fornite da e/o a COMCE ; b) realizzati ed eseguiti a regola d'arte e/o secondo la scheda tecnica se prevista; c) privi di difetti di progettazione, di lavorazione o relativi al materiale; d) forniti con le migliori tecniche di lavoro e/o con le più recenti tecnologie disponibili; e) idonei e pienamente funzionali allo scopo a cui sono destinati. COMCE si riserva il diritto di rifiutare i Prodotti anche dopo averli ricevuti in consegna qualora essi non abbiano le caratteristiche indicate o altri difetti. Non è consentita alcuna percentuale di scarto, salvo specifici accordi concordati per iscritto con il Fornitore. L'eventuale scelta del Fornitore di appoggiarsi ad uno o più Sub-fornitori per l'esecuzione delle lavorazioni ad esso assegnate, o di una parte di queste, deve essere condivisa con COMCE. Il Fornitore dovrà dimostrare di avere valutato i propri Sub-Fornitori, di avere un controllo sui loro processi, e di monitorarne regolarmente i risultati. Il Fornitore resta in ogni caso responsabile verso COMCE delle attività e delle forniture dei propri sub Fornitori.

7) **Controllo, gradimento dei Prodotti e loro eventuale restituzione al Fornitore.**

COMCE effettuerà o farà effettuare il controllo dei Prodotti e qualora l'esito sia positivo esprimerà il proprio gradimento per la fornitura. I Prodotti non accettati saranno messi a disposizione del Fornitore per essere esaminati e per il ritiro entro il termine indicato da COMCE. Qualora ciò non avvenga COMCE sarà autorizzata a spedire i Prodotti con ogni onere a carico del Fornitore e con esclusione di ogni responsabilità per danni, perdite che dovessero verificarsi, addebitando i relativi costi al Fornitore. In alternativa, COMCE potrà smaltire o rottamare i Prodotti non accettati e/o difettosi addebitando i relativi costi al Fornitore.

8) **Garanzie sui Prodotti non conformi e viziati**

Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti sono esenti da vizi, difetti di conformità, progettazione o fabbricazione. La contestazione può essere effettuata in qualunque momento, prima o dopo l'eventuale impiego del Prodotto. Per vizi o difetti emersi nel periodo dalla consegna del Prodotto a COMCE all'uscita di questo dalla sede e/o stabilimento e/o cantiere, COMCE potrà a sua scelta: (a) ottenere, a spese e rischio del Fornitore, l'immediata sostituzione dei Prodotti interessati o dell'intero lotto di cui fanno parte; (b) respingere, a spese e rischio del Fornitore, i Prodotti interessati o l'intero lotto di cui fanno parte; (c) chiedere che il Fornitore provveda a proprie spese alla selezione dei Prodotti difettosi o effettuare direttamente tale selezione a spese del Fornitore ove questi non vi abbia provveduto entro il termine richiesto o concordato; (d) recuperare, a spese e rischio del Fornitore, i Prodotti interessati con lavorazioni supplementari nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere alla immediata sostituzione o nei casi concordati con il Fornitore. L'esercizio delle suddette facoltà di cui alle lettere (a), (b), (c), dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni lavorativi dalla data di contestazione scritta al Fornitore della non conformità, salvo diverso accordo scritto con il Fornitore. Per i vizi e/o i difetti rilevati nel periodo fra l'uscita dalla sede e/o stabilimento e/o cantiere sul quale il Prodotto viene impiegato o la sua vendita come ricambio o parte sciolta, e la scadenza della garanzia legale e/o di quella convenzionale verso i propri distributori e clienti, COMCE avrà le seguenti facoltà: (a) chiedere la pronta sostituzione gratuita dei Prodotti risultati difettosi, a spese del Fornitore, essendo inteso che, nel caso in cui il Fornitore non vi abbia provveduto entro il termine di quindici (15) giorni lavorativi dalla richiesta, COMCE avrà la facoltà di addebitare allo stesso il prezzo di prima fornitura dei predetti Prodotti difettosi, in vigore in quel momento, maggiorato del 3%; (b) riparare i Prodotti difettosi addebitando la spesa al Fornitore; (c) addebitare al Fornitore il valore dei Prodotti difettosi, al prezzo in vigore in quel momento, nel caso in cui la sostituzione di cui al paragrafo (a) non risulti utile per COMCE in relazione alla cessazione di impiego del Prodotto nella produzione; (d) addebitare al Fornitore il valore dei Prodotti che, in base ad un esame di campioni siano risultati difettosi; tale valore sarà calcolato sul prezzo di prima fornitura, in vigore al momento dell'addebito e maggiorato del 3% (salvo aliquota maggiore eventualmente concordata

nell'Ordine). Resta inteso che COMCE avrà comunque facoltà di effettuare il citato addebito sulla base dei quantitativi di Prodotti presunti difettosi dall'esame a campione effettuato in assenza del Fornitore se questi, invitato per l'esame congiunto, non si sia presentato entro il termine previsto. In ognuno dei casi di cui alle presenti lettere (a), (b), (c), (d) sarà addebitato al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio e montaggio, comprensivo delle spese di trasporto, necessarie per l'eliminazione del difetto, calcolato in base ai costi sostenuti da COMCE e alle tariffe orarie in vigore nei vari mercati, nonché i danni da fermo linea. L'esercizio delle suddette facoltà di cui alle lettere (a), (b), (c), dovrà avvenire entro dodici (12) mesi dalla data di contestazione scritta al Fornitore. E' fatto comunque salvo il diritto di COMCE di ottenere il risarcimento dei danni subiti, inclusi quelli derivanti da trasporti urgenti, collaudi, controlli, smontaggio, danneggiamento, sostituzione e rimontaggio dei prodotti o dei macchinari componenti e costi di rottamazione, in conseguenza di ritardi di consegna, vizi, difetti e non conformità dei beni o servizi oggetto dell'Ordine. Nel caso in cui COMCE fosse convenuta in giudizio, per responsabilità civile (compresa la "product liability") o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei Prodotti forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne COMCE e a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima. COMCE è tenuta ad informare il Fornitore non appena abbia appreso che la violazione della norma o la contestazione della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità o non affidabilità del Prodotto fornito dal Fornitore. Fatto salvo quanto sopra, il Fornitore si impegna a stipulare e rendere note ove richieste, a sue spese, prima di fornire i Prodotti, adeguate polizze assicurative a favore di terzi conformi alla prassi dei rischi del settore in cui opera, che assicurino entrambe le parti contro danni riportati da persone e/o da beni, direttamente o indirettamente collegabili ai Prodotti, alla loro produzione e commercializzazione, durante e dopo il termine del presente accordo. In alternativa, il Fornitore avrà la possibilità di includere COMCE come parte assicurata/protetta nella polizza (tutti i rischi) a patto che tale polizza sia adeguata.

9) **Prezzi**

I prezzi stabiliti e di cui ai listini si intendono invariabili per tutto il corso della fornitura, anche qualora si verifichino aumenti del costo della materia prima o del lavoro, o aumenti di trasporti, nolo, tasse e dazi. Le pattuizioni in deroga dovranno nel caso essere convenute per iscritto nel testo dell'Ordine o comunque accettate per iscritto da COMCE. Non saranno effettuati pagamenti di importi ulteriori rispetto a quelli previsti contrattualmente qualora non siano stati preventivamente accettati per iscritto da COMCE.

10) **Riservatezza e obblighi del Fornitore**

Le parti si danno atto che la presente clausola sostituisce ogni accordo di riservatezza eventualmente in precedenza sottoscritto dalle parti. Le informazioni tecniche comunicate o a disposizione del Fornitore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un Prodotto, dei relativi prototipi o delle attrezzature, restano di proprietà esclusiva di COMCE e possono essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione degli Ordini. In relazione ad esse il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a: - (a) conservarle con la massima cura e riservatezza e restituirle a COMCE su richiesta della medesima; - (b) contraddistinguerle come di proprietà COMCE nei casi in cui COMCE non vi abbia provveduto; non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente da COMCE e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi; non depositare brevetti o altri titoli di privativa industriale, i quali ove tuttavia depositati dovranno comunque essere ceduti in proprietà esclusiva a COMCE; - (c) non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, Particolari disegnati o prodotti sfruttando le Informazioni Tecniche di cui sopra, nel caso in cui ciò possa compromettere diritti di privativa industriale e know how industriale segreto; - (d) adempiere direttamente e/o far adempiere le obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale abbia trasmesso, con il consenso di COMCE, le Informazioni Tecniche nell'ambito della esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore dichiara di aver correttamente adempiuto a qualsivoglia obbligo relativo a questioni retributive e previdenziali del proprio personale. Il Fornitore, inoltre, si obbliga a manlevare e tenere indenne COMCE da ogni qualsivoglia costo o danno derivante da eventuali controversie e richieste che possano insorgere con i dipendenti del Fornitore, o di eventuali sub fornitori, sia con enti previdenziali e/o assistenziali o con qualsivoglia altra autorità. Il Fornitore si obbliga, a richiesta di COMCE, a consegnare idonea ed aggiornata documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva. Il Fornitore è a conoscenza che COMCE ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 (di seguito il "Modello 231"). Il Fornitore dichiara di aver letto e conoscere il Codice Etico e il Modello 231 di COMCE così come disponibili sul sito www.comce.it e si impegna ad aderire ai principi e a rispettarne i contenuti e le procedure, in generale, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Il Fornitore manleva fin d'ora COMCE per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

11) **Clausola risolutiva espressa**

COMCE potrà risolvere con effetto immediato l'Ordine in corso a cui si riferisce la violazione e tutti gli Ordini in corso con il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile mediante comunicazione scritta nel caso di violazione o inosservanza da parte del Fornitore di uno degli obblighi, degli impegni e delle garanzie di cui alle clausole n. 4, 5, 6, 8 e 10 delle presenti CGA. E' fatto in ogni caso salvo il risarcimento di eventuali danni.

12) **Legge applicabile e Foro Competente.**

Le presenti condizioni generali e gli Ordini con il Fornitore sono sottoposti alla Legge Italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione agli Ordini ed alle presenti Condizioni Generali sarà attribuita all'esclusiva giurisdizione del Foro di Forlì, Italia.

13) **Privacy**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la relativa normativa italiana di adeguamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il contenuto del presente contratto e le informazioni che il Fornitore riceverà in esecuzione o in ragione del presente contratto sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del presente contratto e salvi espressi obblighi di legge. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Il Fornitore s'impegna in ogni caso a comunicare a COMCE, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate. L'informativa privacy per il Fornitore è disponibile nel sito internet della COMCE www.comce.it.

Per approvazione ed accettazione delle condizioni generali sopra riportate

Timbro e firma Luogo e Data _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e seguenti vengono approvate specificatamente le seguenti clausole delle condizioni generali 3 (Conclusione Contratto); 4 (Termini di Consegna dei Prodotti e ritardi nelle consegne); 6 (Caratteristiche dei Prodotti e garanzia); 7 (Controllo, gradimento dei Prodotti e loro eventuale restituzione al Fornitore); 8 (Garanzie sui Prodotti non conformi e viziati); 12 (Legge applicabile e Foro Competente).

Timbro e firma Luogo e Data _____

